

# Bird & Bird & Tax Alert

*COVID – 19*

*Misure straordinarie di carattere fiscale,  
contabile e societario*



15 aprile 2020

# COVID-19: Misure straordinarie di carattere fiscale, contabile e societario

L'emergenza sanitaria scoppiata in Italia a seguito del coronavirus (COVID-19) e la connessa crisi economica legata alle restrizioni imposte agli spostamenti, con conseguente limitazione dell'attività lavorativa, ha avuto importanti conseguenze anche sotto il profilo fiscale.

Il Governo ha quindi adottato misure straordinarie volte ad aiutare le imprese in difficoltà posticipando, tra l'altro, le scadenze fiscali, i termini per il versamento delle imposte e le scadenze procedurali.

Dette misure sono incluse nel Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia") e nel Decreto Legge "Liquidità" dell'8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità").

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato risoluzioni e circolari finalizzate a fornire chiarimenti sull'ambito applicativo delle disposizioni di carattere fiscale.

Di seguito le principali novità fiscali, contabili e societarie per le imprese introdotte dal Decreto Cura Italia (già oggetto di nostra precedente comunicazione) e dal Decreto Liquidità.

## 1. Sospensione versamenti fiscali e contributivi

Decreto Cura Italia – art. 57, 58, 59

Decreto Liquidità – art. 18, 21

### Versamenti in scadenza il 16 marzo 2020

I versamenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo 2020 e già prorogati al 20 marzo 2020 dal Decreto Cura Italia, si considerano tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

### Contribuenti che svolgono attività in determinati settori colpiti dall'emergenza

Per specifiche categorie di contribuenti che svolgono le attività principalmente colpite dall'emergenza, i pagamenti dovuti a titolo di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi per il periodo compreso tra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020.

Si tratta, in particolare, di imprese turistico-recettive, agenzie di viaggio, tour operator e soggetti che operano nel settore dello spettacolo, sport, ristorazione, educazione.

I versamenti saranno effettuati - senza applicazione di sanzioni e interessi - entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.

Per i medesimi soggetti di cui sopra è stata prevista anche la sospensione del pagamento dell'IVA dovuta nei mesi di marzo e aprile.

### Contribuenti con ricavi non superiori a 2 milioni di Euro – versamenti di marzo

Per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro, vengono sospesi i versamenti relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020.

I versamenti sospesi saranno effettuati - senza l'applicazione di sanzioni ed interessi - in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.

### Contribuenti che hanno subito flessione nel fatturato o che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019 – versamenti di aprile e maggio

Per i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia,

- con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del "Decreto Liquidità", che hanno subito un decremento di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
- con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del "Decreto Liquidità", che hanno subito un decremento di fatturato o corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019,

sono sospesi i versamenti in scadenza, rispettivamente, nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 si applica anche ai soggetti che hanno avviato l'attività in data successiva al 31 marzo 2019, nonché agli enti non commerciali, comprensivi degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

I versamenti sospesi saranno effettuati - senza l'applicazione di sanzioni ed interessi - in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### Contribuenti che hanno domicilio o sede legale nelle aree maggiormente colpite

Per i contribuenti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è prevista una sospensione dei versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, a condizione che abbiano subito un decremento del fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020

rispetto a quanto conseguito nei mesi di marzo e aprile 2019, a prescindere dal volume di ricavi o compensi.

I versamenti sospesi saranno effettuati - senza l'applicazione di sanzioni ed interessi - in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## 2. Adempimenti fiscali

Decreto Cura Italia – art. 62

Decreto Liquidità – art. 22

Sono sospesi per tutti i contribuenti gli adempimenti tributari (e.g. dichiarazioni, comunicazioni, etc.) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

I termini per la consegna al percipiente e per la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 relativa al periodo d'imposta 2019 sono prorogati al 30 aprile 2020.

Le Certificazioni Uniche 2020, pertanto, possono essere inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020, senza applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione.

Si fa presente che la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31 ottobre.

## 3. Proroga versamenti nel settore dei giochi

Decreto Cura Italia – art. 66

I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e il canone concessorio in scadenza in data 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

## 4. Menzione per la rinuncia alle sospensioni

Decreto Cura Italia – art. 68

Con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti che non si avvalgono di una o più delle sospensioni di versamento previste dal presente Decreto, previa comunicazione al Ministero.

## 5. Proroga della validità del "DURF"

Decreto Liquidità – art. 23

Nell'ambito della normativa relativa agli obblighi di monitoraggio da parte dei committenti di appalti e subappalti, le certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate a favore di imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici entro il 29 febbraio 2020 conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

## 6. Sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Decreto Cura Italia – art. 62

Decreto Liquidità – art. 19

Per i contribuenti che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 - dietro il rilascio di un'apposita dichiarazione - non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Gli importi sospesi saranno versati direttamente dal contribuente - senza applicazione di sanzioni e interessi - in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.

## 7. Metodo previsionale acconti

Decreto Liquidità – art. 19

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non trovano applicazione sanzioni ed interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti d'imposta a fini IRPEF, IRES e IRAP, a seguito della determinazione degli stessi col metodo previsionale, a condizione che in caso di insufficiente versamento, l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso.

## 8. Semplificazione per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Decreto Liquidità – art. 26

Viene modificato il calendario delle scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In dettaglio:

- nell'ipotesi in cui l'imposta di bollo sulle e-fatture relative al primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 Euro, il versamento può essere effettuato entro il 20 luglio;
- nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l'importo complessivo dell'imposta dovuta per i primi sei mesi dell'anno, allora il versamento può essere posticipato sino al 20 ottobre 2020.

Restano invariati i termini delle scadenze di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.

## 9. Premio ai lavoratori dipendenti

Decreto Cura Italia – art. 60

In favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 Euro è previsto un bonus di 100 Euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta per il mese di aprile 2020, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano l'incentivo erogato attraverso compensazione in F24.

## 10. Credito d'imposta per le spese di sanificazione e di acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Decreto Cura Italia – art. 61

Decreto Liquidità – art. 30

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, in favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione è introdotto un credito di imposta per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 Euro.

Il credito di imposta è esteso anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## 11. Credito d'imposta per botteghe e negozi

Decreto Cura Italia – art. 62

In favore dei contribuenti che svolgono attività d'impresa - ad eccezione delle attività di commercio di generi alimentari e di beni di prima necessità come elencati dal DCPM del 11 marzo 2020 - è introdotto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

La fruizione del credito di imposta è prevista esclusivamente mediante compensazione in F24.

## 12. Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari

Decreto Cura Italia – art. 98

Il Decreto Cura Italia ha modificato la disciplina del credito di imposta pubblicità, al fine di incentivare

gli investimenti in tale ambito. In particolare, il Decreto prevede che per l'anno 2020 il credito di imposta venga determinato nella misura del 30% degli investimenti, anziché in misura pari al 75% dell'incremento delle spese rispetto all'anno precedente. Il limite massimo di spesa è stabilito con apposito D.P.C.M. La comunicazione telematica per l'anno 2020 sarà trasmessa nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre.

## 13. Donazioni pro-COVID

Decreto Cura Italia – art. 63

Le erogazioni liberali, in natura e in denaro, a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, effettuate dai titolari del reddito di impresa per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti sono integralmente deducibili dal reddito di impresa. Rimangono in ogni caso applicabili le disposizioni già in vigore per le erogazioni liberali.

Le medesime erogazioni sono deducibili ai fini IRAP nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 30% della donazione, purché non superiore a 30.000 Euro.

## 14. Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

Decreto Liquidità – art. 27

Al fine di agevolare il ricorso all'utilizzo di farmaci che si stanno dimostrando particolarmente utili al fine di fronteggiare l'emergenza, le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole non sono da assoggettarsi ad IVA né alle imposte sui redditi.

## 15. Misura di sostegno finanziario alle imprese

Decreto Cura Italia – art. 54

Le società che cedono a titolo oneroso ed entro il 31 dicembre 2020 crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti - i cui mancati pagamenti si protraggono per oltre 90 giorni dalla data in cui erano dovuti - possono trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali riportabili;
- ammontare ACE riportabile.

Tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Questi ultimi possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di Euro.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero essere ceduto o chiesto a rimborso.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

## 16. Modifica alla disciplina dei dividendi distribuiti alle società semplici

Decreto Liquidità – art. 28

Il Decreto Liquidità interviene sull'art. 32-*quater* del DL 124/2019 che disciplina il regime fiscale degli utili corrisposti alle società semplici, disponendo che questi ultimi "*si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale*". In particolare, le modifiche sono volte a

- ricomprendere nella disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva per la quota di utili percepiti dalla società semplice e riferibile ai soci persone fisiche;
- disciplinare il regime fiscale per gli utili percepiti dalla società semplice e riferibile ai soci enti non commerciali e non residenti;
- stabilire l'applicazione delle disposizioni ai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2020 e a disciplinare un regime transitorio per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES.

## 17. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Decreto Cura Italia – art. 67

Decreto Liquidità – art. 29, 36

Nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono sospesi i termini per gli uffici ed enti impositori:

- in relazione alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso;
- per fornire risposta alle istanze di interpello (e.g. ordinario, anti-elusivo, nuovi investimenti, istanze nel regime di adempimento collaborativo, etc.). Sono altresì sospesi i termini per la presentazione della documentazione integrativa alle istanze di interpello. I termini di risposta per gli interPELLI, presentati (solo per le vie telematiche) nel periodo di sospensione, decorrono a partire dal 1° giugno 2020.

Il Decreto Liquidità ha tuttavia previsto che l'attività di contenzioso degli Uffici sia sospesa sino alla data dell'11 maggio, al fine di uniformare i termini processuali con quelli previsti per le altre parti del procedimento tributario.

## 18. Prescrizione e decadenza dell'attività degli Uffici impositori

Decreto Cura Italia – art. 67

Il Decreto Cura Italia ha previsto che i termini di prescrizione e di decadenza relativi alle attività degli uffici ed enti impositori, in scadenza nell'anno della sospensione, siano prorogati sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della sospensione (a titolo di esempio, al 2022 per le società che chiudono l'esercizio al 31 dicembre 2015 per imposte dirette ed IVA).

Detta norma è stata ampiamente criticata e potrebbe essere eliminata ovvero modificata con la legge di conversione del Decreto.

## 19. Rapporti con Agenzia Entrate Riscossione

Decreto Cura Italia – art. 68

Sono differiti al 30 giugno 2020 i termini di versamento delle somme scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio in relazione a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dagli enti territoriali, avvisi di addebito dell'Inps.

Sono differiti al 31 maggio 2020 i versamenti scadenti il 28 febbraio in relazione alla rottamazione delle cartelle di pagamento e i versamenti scadenti il 31 marzo relativi al saldo e stralcio delle cartelle di pagamento.

## 20. La giustizia tributaria

Decreto Cura Italia – art. 83

Decreto Liquidità – art. 36

Il Decreto Cura Italia prevede:

- il differimento d'ufficio (già introdotto dal D.L. n. 11/2020) delle udienze fissate nel periodo 9 marzo – 15 aprile 2020. Il Decreto Liquidità estende il suddetto termine all'11 maggio, specificandone l'applicazione anche agli enti impositori;
- il differimento del termine per il compimento di qualsiasi atto dovuto per i procedimenti tributari le cui udienze erano previste nel predetto periodo;
- la sospensione del termine per incardinare il giudizio di primo grado (ivi incluso il procedimento di reclamo-mediazione) innanzi le Commissioni Tributarie Provinciali.

Con la Circolare n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione dei termini sopra indicata trova applicazione anche alle procedure di accertamento con adesione ed ha inoltre chiarito che, in un'ottica di cooperazione tra fisco e contribuente, le procedure in corso possono proseguire per le vie telematiche, secondo specifiche modalità ivi indicate.

## 21. Altri provvedimenti in materia di giustizia tributaria

Decreto Liquidità – art. 29

Con l'obiettivo di favorire la digitalizzazione del procedimento tributario, il Decreto Liquidità prevede che:

- per i ricorsi incardinati con modalità analogiche, le notifiche e depositi successivi debbano avvenire con modalità telematica. Tale disposizione trova applicazione nei confronti di tutte le parti del procedimento (i.e. enti impositori, agenti riscossione, difensori abilitati). Tale previsione non trova applicazione solo nei procedimenti di valore inferiore a 3.000 Euro, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica;
- la notifica dell'atto sanzionatorio relativo al contributo unificato avvenga a cura dell'Ufficio giudiziario, anche per posta elettronica certificata nel domicilio eletto. In assenza di domicilio eletto, l'atto sanzionatorio viene depositato presso l'Ufficio di Segreteria delle Commissioni Tributarie.

## 22. Svolgimento delle assemblee di società

Decreto Cura Italia – art. 103

In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, c. 2, e dall'art. 2478-bis del Codice Civile, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Per le società di capitali e le società cooperative, l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria può prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l'espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. E' consentito, inoltre, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nello stesso luogo, ove previsto, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono prevedere, in deroga all'art. 2479, c. 4, del Codice

Civile e ad eventuali disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

## 23. Differimento dell'entrata in vigore del Codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza

Decreto Liquidità – art. 5

Si prevede il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa all'1 settembre 2021.

## 24. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale per perdite

Decreto Liquidità – art. 6

Si prevede, con riferimento agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, la disapplicazione temporanea delle norme del Codice civile (art. 2446, 2447 per le Spa e 2482-*bis*, 2482-*ter* per le Srl) in materia di riduzione del capitale per perdite.

Inoltre, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale (art. 2484 e 2545-*duodecies* del Codice civile).

## 25. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Decreto Liquidità – art. 7

Nella redazione del bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 ma non ancora approvato o in corso al 31 dicembre 2020, le imprese effettuano le valutazioni nella prospettiva della continuità, in base a quanto previsto dall'articolo 2423-*bis* del Codice civile, se la stessa risulta sussistere nel precedente bilancio di esercizio.

## 26. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Decreto Liquidità – art. 8

Dall'entrata in vigore del Decreto e sino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni del Codice civile relative alla postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 2467 e 2497-*quinquies* del Codice civile).

Tipologia contribuente	Scadenza versamento	Oggetto versamento	Scadenza proroga	Modalità versamento
Tutti i contribuenti	Marzo		16 aprile 2020	Unica soluzione
Contribuenti con ricavi o compensi inferiori a € 2 milioni			31 maggio 2020	Unica soluzione oppure rateizzazione in massimo 5 rate di pari importo dal mese di maggio
Contribuenti con ricavi e compensi 2019 inferiori a € 50 milioni <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il versamento di aprile riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019</li> <li>- per il versamento di maggio riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019</li> </ul>	Aprile - Maggio	Ritenute redditi lavoro dipendente e autonomo, addizionali regionali e comunali, IVA, contributi previdenziali e assicurativi	30 giugno 2020	Unica soluzione oppure rateizzazione in massimo 5 rate di pari importo dal mese di giugno
Contribuenti con ricavi e compensi 2019 superiori a € 50 milioni <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il versamento di aprile riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019</li> <li>- per il versamento di maggio riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019</li> </ul>				
Contribuenti operanti in settori maggiormente colpiti da emergenza (e.g. turismo, ristorazione, attività sportive e culturali, intrattenimento, trasporti)	Marzo - Aprile		31 maggio 2020	Unica soluzione oppure rateizzazione in massimo 5 rate di pari importo dal mese di maggio
Contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Lodi, Bergamo, Brescia e Piacenza	Marzo		31 maggio 2020	Unica soluzione oppure rateizzazione in massimo 5 rate di pari importo dal mese di maggio
Contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e per il versamento di aprile, riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, per il versamento di maggio riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019	Aprile - Maggio	IVA	30 giugno 2020	Unica soluzione oppure rateizzazione in massimo 5 rate di pari importo dal mese di giugno

# Contatti

**Gaetano Salvioli**

Partner

Tel: +39 02 3035 6000  
gaetano.salvioli@twobirds.com



**Giuliana Polacco**

Senior Counsel

Tel: +39 02 3035 6000  
giuliana.polacco@twobirds.com



**twobirds.com**

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.